



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003406 P-4.22.25

del 22/03/2017



16317331

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Nucleo di valutazione degli atti UE

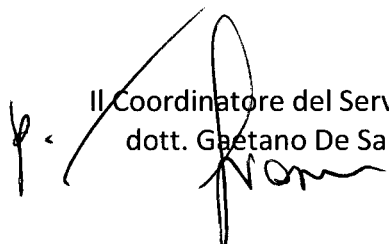
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)* - COM(2016) 861.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

 Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVO PARLAMENTARE
CORTE DI GIUSTIZIA UE
INFOATTUE@GOVERNO.IT

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia

Struttura DGSAIE_UffProt

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0007176 - 22/03/2017 - USCITA

E.P.C.
DG MEREFEN
SEDE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
LEGISLATIVO@TESORO.IT
LEGISLATIVO@FINANZE.IT

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO
E DELLA TUTELA DEL MARE
NUCLEOVALUTAZIONE.ATTUE@MINAMBIENTE.IT

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIE
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DGUE.SEGRETERIA@ESTERLI.IT

Oggetto: relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

Facendo seguito alla nota prot. n. 0002307 del 28 febbraio 2017, si trasmette per i seguiti di competenza la relazione di cui all'art. 6 della legge 234 del 2012, relativa alla proposta di regolamento in oggetto e l'allegata tabella di corrispondenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. *Giuseppe D'Aluce*)

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 234 DEL 2012.

Oggetto dell'atto: relazione in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

- Codice del Consiglio: 15135/16
- Codice della proposta: COM (2016) 861
- Codice interistituzionale: 2016/0379 (COD)
- WP Commissione (2017): presente

Premessa

La proposta si inserisce nel solco di un percorso di armonizzazione e liberalizzazione dei sistemi elettrici nazionali e quindi di costruzione e completamento di un mercato europeo dell'elettricità, che ha visto l'adozione tra il 1996 e il 2009 di tre pacchetti legislativi. La proposta di regolamento di cui all'oggetto sostituisce l'attualmente vigente regolamento del terzo pacchetto sul mercato elettrico, il regolamento n.714/2009 relativo all'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia.

La proposta oggetto di questa relazione si accompagna ad altre proposte legislative nel settore energetico presentate dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 e che fanno parte dell'iniziativa *Clean Energy for all European*. Il pacchetto *Clean Energy* propone alcuni significativi passi avanti verso la piena attuazione della strategia per un'Unione dell'energia, di cui alla comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici".

Le proposte del pacchetto *Clean Energy* sono strettamente interrelate ed includono:

- Una proposta sulla *governance* dell'Unione dell'energia;
- Tre proposte sulle politiche clima-energia, di cui due in ambito di efficienza energetica ed una sulla promozione delle energie rinnovabili
- Quattro proposte sul nuovo disegno del mercato elettrico, con cui si interviene sul quadro normativo esistente per tener conto delle più recenti evoluzioni del mercato nell'ottica di stimolare un ruolo più centrale del consumatore e del consumatore/produttore sui mercati energetici, di migliorare la capacità degli Stati membri di far fronte a rischi di sistema e a situazioni di emergenza dell'approvvigionamento elettrico e rafforzare la cooperazione tra autorità di regolazione.

In questo contesto di riforma dell'assetto del mercato elettrico, il regolamento sul mercato europeo dell'elettricità è la proposta che più delle altre affronta aspetti prettamente tecnico-regolatori che, in moltissimi casi sono stati già disciplinati a livello europeo o sono in corso di discussione nell'ambito del processo di formulazione dei cosiddetti codice di rete, avviato già dal

2009, e che prevede l'adozione di norme tecniche con regolamenti della Commissione, con la consultazione di esperti nazionali (ex procedura di comitologia).

Il regolamento presenta innumerevoli intersezioni con tutte le altre proposte del pacchetto mercato elettrico, in particolare con riguardo ai temi della cooperazione regionale, delle attività di distribuzione, della flessibilità, dei consumatori attivi e delle comunità energetiche locali.

A. Rispetto dell'ordinamento europeo

A1 Principio di attribuzione e correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 194 del TFUE che definisce le competenze dell'UE nel settore dell'energia in particolare per quanto qui rileva circa l'obiettivo di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia.

A2. Sussidiarietà

Il buon funzionamento di un mercato interno aperto e competitivo dell'energia, basato sulla regolazione degli scambi di energia, sulla gestione delle infrastrutture energetiche e su un determinato livello di standardizzazione dei prodotti ha bisogno di un sistema di norme nazionali coerenti ed è quindi giustificato l'intervento sovranazionale in questo ambito. Peraltro, le disposizioni che la Commissione propone di introdurre con la rifusione del regolamento sul mercato elettrico rappresentano un'evoluzione del sistema normativo vigente, che è tutto di derivazione europea, ed appare pertanto corretta l'individuazione del livello ottimale di intervento in quello europeo.

Tuttavia, come sarà meglio specificato nella sezione B della presente relazione, la devoluzione a livello europeo del potere decisionale in specifiche circostanze o della competenza regolatoria in certi segmenti di mercato, come viene suggerito in questa proposta di regolamento, non appare giustificata e dovrebbe essere limitata o respinta.

A3. Proporzionalità

Lo strumento legislativo prescelto è da considerarsi proporzionato agli obiettivi perseguiti, soprattutto in considerazione del fatto che il regolamento in esame interviene a modificare ed aggiornare una norma vigente dello stesso rango. Restano tuttavia valide le riserve espresse con riguardo alla sussidiarietà e che possono estendersi anche al giudizio di proporzionalità, nel senso di inopportunità di intervenire con lo strumento del regolamento europeo per disciplinare nel dettaglio alcuni ambiti per i quali un'eccessiva armonizzazione non è auspicabile.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

B1. Valutazione del progetto e urgenza

Il regolamento sul mercato interno dell'elettricità è sede delle regole che governano le reti elettriche ispirate a principi e criteri volti alla promozione della concorrenza e all'integrazione transfrontaliera. Di seguito si offre una breve rassegna dei punti salienti della proposta, alcuni dei quali, come si vedrà nella sezione successiva di questa relazione, potranno risultare critici per il sistema italiano e necessitano di attenta valutazione in vista del negoziato europeo.

La proposta legislativa in esame si muove nella direzione di un'armonizzazione dei regimi tariffari della trasmissione e della distribuzione, affidando alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti la redazione di Codici di rete in molti ambiti e settori, incluse le strutture tariffarie della trasmissione e della distribuzione (art. 55). Inoltre, si prevede che ACER, alla quale un'altra proposta di regolamento dello stesso pacchetto Clean Energy riconosce nuovi poteri decisionali diretti anche al di là di ambiti prettamente transfrontalieri, possa formulare raccomandazioni per la progressiva convergenza delle tariffe di trasmissione e di distribuzione nonché monitorare l'evoluzione dei sistemi tariffari. Per quanto riguarda le tariffe di distribuzione, il regolamento rimarca molto l'esigenza di avere tariffe riflesse dei costi e dell'uso effettivo delle reti al fine di produrre segnali localizzativi di prezzo per i clienti finali.

Il regolamento prevede novità per i gestori della rete di distribuzione (DSO), in coerenza con l'accresciuto ruolo che ad essi è affidato dalle norme incluse nella proposta di direttiva sul mercato elettrico, e si prevede quindi che le imprese di distribuzione (DSO) siano ufficialmente rappresentate a livello europeo con l'istituzione di un apposito organismo, l'EU DSO, cui sono affidate importanti funzioni (art.51), segnatamente nello sviluppo delle proposte di Codici di rete, digitalizzazione e gestione dei dati.

La proposta di regolamento estende la responsabilità di sbilanciamento a tutti i partecipanti al mercato, con la possibilità di delegare la responsabilità di bilanciamento a terze parti; ne sarebbero esonerati solo i progetti dimostrativi, i beneficiari di aiuti di stato approvati dalla Commissione e i produttori di RES sotto la soglia di 500 kW.

Il regolamento introduce alcune limitazioni all'utilizzo di deroghe al principio per cui il dispacciamento avviene in base a regole di libero mercato e non discriminatorie, e stabilisce che la priorità di dispacciamento possa essere garantita solo ad impianti dimostrativi o impianti RES e a cogenerazione ad alto rendimento di dimensioni ridotte (inferiore a 500kW); l'ambito della deroga si riduce nel caso in cui l'insieme degli impianti con priorità di dispacciamento raggiunga il 15% dell'intera capacità installata. Anche nella gestione delle congestioni, si riafferma la regola per cui gli strumenti della riduzione della produzione, del cd. ri-dispacciamento della produzione e del *demand-response* devono essere improntati a criteri di mercato (valutazione delle offerte e compensazione finanziaria).

La proposta di regolamento imprime una fortissima accelerazione all'integrazione regionale dei sistemi di trasmissione elettrica, tramite l'istituzione dei "centri operativi regionali" (ROC), ovvero strutture di cooperazione fra TSO di una stessa regione, a cui sono attribuite ben 17 funzioni attualmente in capo ai TSO nazionali, dotate, negli ambiti prescritti, di poteri di decisione vincolante.

In tema di sicurezza ed adeguatezza della capacità, la proposta di regolamento fissa di fatto un quadro normativo piuttosto rigido e dettagliato, che va peraltro combinato con quanto previsto nella proposta di regolamento sulla gestione dei rischi e con gli stringenti orientamenti europei in materia di aiuti di stato sotto forma di meccanismi di capacità. In particolare, si stabilisce che, sia a livello nazionale che a livello europeo si deve monitorare l'adeguatezza della generazione, sulla base di metodologie elaborate da ENTSO-E e approvata da ACER e che gli operatori che offrono servizi di capacità possano partecipare ai meccanismi esistenti in altri Stati membri, purché esista un'interconnessione. Inoltre, gli SM che adottano meccanismi di capacità devono

consultare preliminarmente gli Stati limitrofi. La partecipazione ai meccanismi di capacità è preclusa ad impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del regolamento se hanno un livello di emissioni superiore a 550 CO₂/kWh. Per quanto riguarda gli impianti esistenti, la stessa limitazione si applica a partire dai 5 anni dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

B2. Conformità del progetto all'interesse nazionale, prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie ed opportune

In linea generale gli obiettivi perseguiti con la proposta di regolamento sono condivisi dal Governo italiano, considerato che le norme proposte mirano ad un aggiornamento del quadro normativo e tecnico-regolatorio che si è reso necessario a seguito della rapida trasformazione dei mercati elettrici guidata dalle politiche per la decarbonizzazione del sistema energetico da un lato e dal progresso tecnologico dall'altro. L'impianto del disegno del mercato che viene proposto come evoluzione dell'esistente va peraltro nella direzione indicata anche dal regolatore italiano nel Quadro strategico 2015-2018, ossia verso un'integrazione dei mercati europei ispirata ad alcuni principi chiave quali la rimozione degli ostacoli ai segnali di prezzo e l'effettiva responsabilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nella partecipazione ai mercati.

La difesa e piena applicazione operativa di tali principi non deve però tradursi in un eccesso di regolazione o devoluzione di poteri a livello sovranazionale, che mal si concilierebbe con le differenze e peculiarità dei diversi sistemi elettrici europei e appare peraltro non necessaria in considerazione del ruolo che può essere efficacemente svolto dagli Stati membri e dalle autorità nazionali di regolazione. In particolare, è molto critico il conferimento, proposto dall'art. 55 del regolamento in esame, di ampi poteri delegati alla Commissione europea in materie come la regolazione tariffaria dei servizi di rete, la sicurezza del sistema elettrico e la cybersecurity. In particolare, per quanto riguarda le tariffe di trasmissione e distribuzione non si ravvisano giustificazioni valide a supporto di un'affrettata armonizzazione e, nell'ambito della distribuzione, appare evidente che tale armonizzazione andrebbe a danno dell'esigenza di considerare le specificità nazionali e locali molto variegate e potrebbe costituire un freno allo sviluppo di approcci di regolazione innovativa in un ambito della filiera energetica esposto ad una forte evoluzione, per effetto della transizione verso l'energia pulita e la "smartizzazione" delle reti.

In tema di bilanciamento e dispacciamento, la proposta di regolamento si sovrappone ad alcune regole già presenti in diversi Codici di rete europei e Linee guida della Commissione relative al mercato elettrico (*forward, spot e balancing*) e alla gestione del sistema elettrico (*system operation*), anche di recentissima adozione, introducendo in tali ambiti elementi di incertezza normativa. In particolare, nell'ambito del bilanciamento, l'art.13 della proposta con riguardo alla definizione delle zone di prezzo di sbilanciamento differisce da quanto disposto nelle *Electricity Balancing Guidelines* (adottate a marzo 2017) laddove viene stabilito che ogni zona di offerta dovrebbe essere equivalente a una zona di prezzo di Sbilanciamento, stabilendo una regola generale che, se ben si applica ai sistemi di gestione del dispacciamento cd. *self dispatch*, adottati prevalentemente in Europa centrale, è invece troppo stringente per i *central dispatch systems*, utilizzato in Italia, dove si sta valutando la definizione di zone di prezzo di sbilanciamento non

coincidenti con le zone di offerta (molto ampie) ma più ristrette in modo da offrire un segnale di prezzo (incentivo a non sbilanciare) più preciso e legato alle condizioni specifiche locali (di rete e di mercato) L'Italia, anche in sede di negoziato sul regolamento in esame, dovrebbe quindi rivendicare le virtù dei sistemi centralizzati per il dispacciamento, che presentano importanti elementi di efficienza nell'organizzazione dei mercati elettrici e potrebbero essere un benchmark per tutta Europa.

Inoltre, allo stesso art.13 si prevede che sia la Commissione europea a decidere *“di mantenere o modificare la configurazione delle zone di offerta [...]”*, in relazione alla proposta formulata dai gestori dei sistemi di trasmissione in zone strettamente interconnesse, mentre invece sarebbe più opportuno ricondurre tale decisione nell'alveo dei poteri delle autorità nazionali. Peraltro, a tal riguardo il codice di rete europeo in materia di capacity allocation and congestion management aveva previsto che fossero gli Stati membri o, ove previsto, le autorità di regolazione ad assumere una decisione finale sulla proposta di revisione della configurazione delle zone di offerta. Allo stesso modo, non appare giustificato affidare al livello sovranazionale il potere regolatorio in relazione ad aspetti prettamente locali e senza ripercussioni transfrontaliere, come nel caso della prestazione trasparente e non discriminatoria di servizi ausiliari non di frequenza (art. 55 della proposta).

Coordinamento tra gestori della rete di trasmissione e gestori della rete di distribuzione. In conseguenza del ruolo e delle responsabilità nuove che sono attribuite ai distributori dalla proposta di direttiva sulle norme comuni per il mercato elettrico, il regolamento in esame (art. 53) introduce la questione del necessario coordinamento tra TSO e DSO nell'accesso alle risorse quali generazione distribuita, stoccaggi, gestione della domanda senza tuttavia fornire un quadro di funzionamento sufficientemente chiaro su come dovrebbe svolgersi tale coordinamento. Va infatti evidenziato che l'attribuzione ai distributori delle funzioni di cui agli artt. 31 e ss. della proposta di direttiva, ove non ben disciplinata, può creare condizioni di contrapposizione tra TSO e DSO nell'accesso alle medesime risorse con possibili effetti non efficienti e subottimali sulla sicurezza del sistema elettrico. Si deve quindi assicurare che il quadro normativo europeo lasci aperta agli Stati membri la possibilità di definire un modello di cooperazione tra DSO e TSO che ben si adatti alle caratteristiche specifiche del proprio sistema elettrico anche con riferimento all'attribuzione univoca delle responsabilità della sicurezza.

In tema di rafforzamento della dimensione regionale del mercato interno, si ravvisano importanti criticità e la necessità di difendere la sovranità nazionale in relazione a decisioni che possono avere grandi impatti sulla sicurezza degli approvvigionamenti elettrici. La questione deve essere esaminata tenuto conto anche di altre disposizioni rilevanti contenute in altre proposte legislative sul mercato elettrico, in particolare la proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi, sulla quale si è riferito con apposita relazione.

Come si è detto, la novità principale introdotta da questo pacchetto è l'introduzione dei centri operativi regionali, i ROC, a cui sono affidati poteri di decisione vincolante rispetto ai TSO nazionali, anche in materie molto delicate ed in cui le specificità di ciascun sistema elettrico sono di grande importanza, come nel caso della sicurezza del sistema elettrico. La subordinazione dei TSO alle decisioni adottate da un organismo sovranazionale per questioni che non attengono agli scambi transfrontalieri è particolarmente critica sotto il profilo della sovranità nazionale in materia di sicurezza: infatti, mentre il TSO in virtù di un legame di natura giuridica (in Italia il

regime concessorio) assume una diretta responsabilità nei confronti dello Stato per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e specificate nella concessione, un legame di tale natura non esiste tra lo Stato ed il ROC che tuttavia può condizionare l'attività del TSO senza doverne rispondere nei confronti dello Stato membro interessato e senza che quest'ultimo possa esercitare alcun tipo di controllo sulle decisioni del ROC.

Pertanto, a questo cruciale ruolo dei ROC non si accompagna un chiaro sistema di *governance* e attribuzione di ruoli tra i vari attori (i TSO, i ROC, le autorità di regolazione ed ACER) né un quadro di regole sul processo decisionale interno ai ROC, con un discutibile conferimento, all'art. 55, di delega alla Commissione europea per la definizione di regole pertinenti i centri operativi regionali. Né si intravede come le autorità di regolazione possano esercitare nei confronti dei centri operativi il ruolo di supervisione e i poteri ispettivi, che sono conferiti dalla proposta di rifusione della direttiva sulle norme comuni per il mercato dell'elettricità all'art.62, posto che i poteri dei regolatori nazionali sono di fatto limitati alle rispettive giurisdizioni nazionali; emerge inoltre, nel Regolamento, un'apparente sovrapposizione di competenze con l'agenzia ACER in quanto viene attribuito anche a questo soggetto una funzione di monitoraggio nei confronti dei ROC. D'altra parte, occorre valutare con grande attenzione uno schema di *governance* fondato sull'auspicabile stretto coordinamento tra regolatori, che in termini operativi porterebbe a vincolare le decisioni ad una regola dell'unanimità, con evidente difficoltà per le autorità nazionali di assumere decisioni necessarie ed urgenti sui propri territori di competenza qualora le circostanze lo richiedano.

In conclusione, poiché, come si è detto, le funzioni attribuite ai ROC si estendono ad ambiti di vitale interesse per la sicurezza dei sistemi elettrici, non sembra opportuno il conferimento di rilevanti poteri a soggetti sovranazionali le cui regole di *governance* e *decision-making* non sono ancora chiarite o demandate ad altri soggetti, in quanto non vi è assicurazione del fatto che vi sarà adeguata partecipazione alla decisione da parte delle autorità e degli operatori nazionali, responsabili in ultima istanza del buon funzionamento e della sicurezza del sistema elettrico. Anche a tal riguardo va segnalato un disallineamento rispetto a quanto previsto dalla stessa Commissione europea nei sopra richiamati codici di rete europei di recente adozione (System operation guidelines) laddove è stato previsto che i Regional Security Coordinators (con funzioni simili ai ROC), introdotti per l'appunto con l'obiettivo di rafforzare e ottimizzare la cooperazione a livello regionale tra i gestori di rete nazionali, non adottano decisioni vincolanti ma proposte e raccomandazioni.

Per quanto concerne le tariffe di distribuzione, si segnala una divergenza importante tra la proposta di regolamento e le scelte operate nel sistema italiano per quanto concerne i segnali localizzativi ai clienti finali: in Italia, infatti, vige un principio di tariffa di rete unica nazionale che se da un lato indebolisce l'efficacia del segnale di prezzo, dall'altro consente di redistribuire i maggiori costi dovuti a colli di bottiglia e congestioni strutturali e applicare un costo del servizio al cliente finale più omogeneo su tutto il territorio nazionale.

In materia di adeguatezza delle risorse (artt.18 e ss.), la proposta di regolamento va letta in combinazione con la proposta di regolamento sulla gestione dei rischi nel sistema elettrico. In relazione a quest'ultima proposta normativa si è già avuto modo di segnalare come il trasferimento di competenze dal livello nazionale a quello europeo sia particolarmente inappropriato in un contesto in cui la responsabilità ultima per la sicurezza del sistema resta

invece sostanzialmente al livello nazionale. Il quadro normativo europeo renderebbe impossibile per gli Stati membri l'adozione di misure finalizzate a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico attraverso meccanismi di remunerazione della capacità (cd CRM) che non siano ritenute necessarie in base ad un'analisi effettuata a livello europeo da ENTSOE (l'organizzazione europea dei TSO nazionali) utilizzando la metodologia di analisi stabilita a livello europeo da ENTSOE medesimo e approvata da ACER. Inoltre, la proposta legislativa europea subordina l'adozione di un CRM da parte di uno Stato membro ad una consultazione pubblica a livello europeo e, rende complessa l'attuazione di un meccanismo, quale quello italiano, che si configura come intervento strutturale e non contingente, diversamente dal ruolo che sembra attribuirgli la Commissione europea. Si consideri infine che l'art. 20 del regolamento in esame stabilisce che il livello desiderato di sicurezza, il cd. reliability standard, sia definito dall'Autorità di regolazione nazionale e non come dovrebbe essere dal decisore politico sulla base della metodologia e di parametri definiti a livello europeo, impedendo agli Stati membri di attivare misure volte a raggiungere un livello di sicurezza più elevato, nonostante il costo della gestione di un'eventuale crisi (inclusi gli eventuali distacchi e ripercussioni sul sistema produttivo) siano non omogenei a livello europeo e comunque integralmente a carico del sistema nazionale.

C. Valutazione di impatto

C1. Impatto finanziario

Ad un primo esame, non sembra che la proposta sia idonea a generare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni in essa contenute intervengono in settori, principalmente quello della distribuzione e trasmissione elettrica, sottoposti ad un regime di regolazione tariffaria con ricaduta dei costi per la gestione delle reti direttamente sui consumatori finali nell'ambito della bolletta elettrica.

C2. Effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e autonomie locali e sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non è idonea a produrre effetti sull'ordinamento nazionale, né sulle competenze regionali ed autonomia locali, né sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

C3. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

L'obiettivo ultimo della proposta di regolamento è promuovere la maggiore efficienza dei sistemi elettrici europei, attraverso la rimozione di tutti gli ostacoli alla concorrenza, per incoraggiare l'incremento dei flussi di energia e l'espressione di segnali di prezzo efficaci che indirizzino i consumi e gli investimenti. Un tale quadro di regole dovrebbe produrre un abbattimento dei costi per l'utilizzo dei servizi di rete, che pesa sulla bolletta elettrica di tutti i consumatori, domestici ed industriali. Sulla base delle informazioni a disposizione, non è tuttavia possibile in questa fase misurare l'effetto combinato del quadro di norme proposto sul sistema elettrico italiano per poterne valutare gli effetti sulle bollette degli utenti finali. A tal riguardo, non si può non considerare come il rafforzamento della cooperazione tra i TSO europei, con la costituzione dei ROC, e tra i DSO europei potrebbe determinare un possibile aumento degli oneri gestionali e amministrativi, che saranno recuperati in fase di determinazione delle tariffe per l'energia elettrica a carico dei consumatori.